

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1060

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DI ORIO, BETTONI BRANDANI, GREGORELLI, DIONISI, TORLONTANO, PIETRA LENZI, LAVAGNINI, PETRUCCI, VALLETTA, SCRIVANI, ORLANDO, STANISCIA, PELELLA, STEFÀNO e CARELLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 OTTOBRE 1994

Istituzione dell'Ordine nazionale degli odontoiatri, nonché trasformazione in facoltà universitaria degli attuali corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge qui di seguito esposto rappresenta il prodotto finale di un articolato dibattito nel mondo accademico e sanitario e di pressanti esigenze emerse oramai da alcuni anni nel campo della formazione e dell'organizzazione professionale dell'odontoiatria nel nostro Paese. Istanze, peraltro, già rappresentate all'attenzione delle forze politiche da parte delle categorie professionali interessate, e non ulteriormente dilazionabili in termini di adeguamento normativo.

Come è noto, il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria fu istituito con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1980, n. 135, in ottemperanza alla direttiva del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività di dentista (78/687/CEE); veniva così ad uniformarsi il percorso formativo dell'odontoiatra nell'Unione europea. La legge 24 luglio 1985, n. 409, istituiva poi la professione sanitaria di odontoiatra e il relativo albo professionale provvedendo, inoltre, a disciplinare il diritto alla mobilità e alla libera prestazione di servizi da parte degli odontoiatri cittadini di Stati membri della Comunità europea, attuando così la direttiva 78/686/CEE.

La citata legge provvedeva ad istituire l'Albo degli odontoiatri all'interno dell'Ordine provinciale dei medici chirurghi. Veniva altresì prevista un'apposita Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie cui il legislatore ha demandato, con specifiche attribuzioni, l'esercizio di tre funzioni: disciplinare, di intervento nelle controversie e di designazione dei rappresentanti della professione. Oltre alle attribuzioni di carattere generale (articolo 3 della legge 13 settembre 1946, n. 233), è stata assegnata al Consiglio direttivo del

l'Ordine dei medici anche un'attribuzione specifica come quella di depositario dell'Albo degli odontoiatri. Sottratta alla Commissione questa funzione chiave, ne sono stati di fatto ridotti autonomia e peso in materia di governo della professione.

Da quasi un decennio la legge 24 luglio 1985, n. 409, con i suoi numerosi vuoti normativi e regolamentari, si presta facilmente a dubbi interpretativi e fornisce abbondante materia per un contenzioso che ha interessato non solo la citata Commissione centrale, ma anche la Corte costituzionale. Infatti, con sentenza n. 100 del 1989, la Suprema Corte ha dichiarato incostituzionali gli articoli 4, 5 e 20 della legge, appalesandone in modo inequivoco limiti e incongruità.

Anche alla luce delle precedenti considerazioni, la creazione di un ordine professionale autonomo degli odontoiatri, di cui il legislatore all'epoca non ha ravvisato la necessità, rappresenta oggi un'esigenza irrinunciabile ai fini di un corretto autogoverno della professione odontoiatrica, condizione necessaria perchè l'Odontoiatria possa affrancarsi da una ingiustificabile condizione di subalternità. È facile notare, da una semplice disamina della situazione attuale, come la professione odontoiatrica trovi nell'ambito dell'attuale Ordine posizioni ed interessi estremamente contrastanti e difficilmente componibili rispetto alla categoria medica: paradigmatico a tal proposito è il censimento degli iscritti ai due Albi professionali, con circa 300.000 iscritti all'Albo dei medici e circa 22.000 a quello degli odontoiatri. Quest'ultimo, inoltre, non registra tra i suoi iscritti tutti gli esercenti la professione dal momento che, in forza della citata sentenza della Corte costituzionale, i medici chirurghi specialisti in odontostomatologia e i semplici laureati in medicina e chirurgia immatricolati entro l'anno acca-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

demico 1984-85 possono mantenere l'iscrizione al proprio Albo professionale, seppure con apposita «annotazione» speciale.

Dunque, pur essendo stato possibile creare in tutte le province italiane l'Albo degli odontoiatri, in assenza di uno specifico ordine professionale, a tutt'oggi risulta evidente l'impossibilità di gestire e organizzare contestualmente le due professioni.

Non è poi superfluo considerare come numerosi Stati membri dell'Unione europea si siano dotati di una normativa nazionale che va nella stessa direzione di questo disegno di legge. In Francia, Inghilterra, Belgio, Lussemburgo, Grecia e Irlanda esistono già da tempo organismi autonomi che gestiscono la professione odontoiatrica. Si ravvede quindi la necessità che anche il nostro Paese recepisca le indicazioni europee al fine di consentire gli adeguati scambi e rapporti professionali tra esercenti della professione nell'Unione europea.

A tutto ciò dobbiamo aggiungere che, in favore di due Ordini distinti, si sono già espresse sia la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCEO), sia le associazioni di categoria odontoiatriche.

Le motivazioni sin qui addotte individuano l'urgenza di apportare seri correttivi alla legge vigente con la creazione di un autonomo ordine professionale degli odontoiatri.

In termini organizzativi, non si ravvede la necessità, in prima applicazione della presente legge, che l'organizzazione di tale Ordine sia strutturata a livello provinciale, atteso che il relativamente piccolo numero di odontoiatri per provincia - a causa dell'ancora modesto numero indice di professionisti per popolazione residente - creerebbe piuttosto problemi di gestione finanziaria delle singole sedi.

Si formula pertanto la proposta che gli odontoiatri afferiscano ad un unico Ordine nazionale rinviando ad un decreto ministeriale la normazione a regime della strutturazione regionale e provinciale.

Strettamente collegato al problema della gestione delle professioni è la questione della specifica formazione professionale del-

l'odontoiatra. Sebbene la creazione del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria abbia individuato la necessità di un distinto percorso formativo, la decennale esperienza maturata in tutte le facoltà mediche italiane ha mostrato quali difficoltà incontrino ancora oggi i corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria a reperire le risorse strutturali, finanziarie ed umane necessarie per realizzare una didattica di adeguato *standard* culturale e professionalizzante. Salvo rare eccezioni nel panorama accademico, i corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria sono privi di un adeguato corpo accademico e di adeguate strutture logistiche, essendo gran parte delle risorse assorbite dalle facoltà di medicina per le esigenze della formazione medica. In questo contesto, appare evidente ai proponenti la necessità di conferire una maggiore autonomia organizzativa e gestionale alla formazione odontoiatrica, mediante la trasformazione dei corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria in facoltà.

Il presente disegno di legge, che riprende in buona sostanza temi e contenuti esaminati dalla Commissione affari sociali della Camera dei deputati nel corso dell'XI legislatura, si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 sostituisce completamente l'articolo 1 della legge 24 luglio 1985, n. 409, ed esclude l'annotazione prevista dall'articolo 5 della citata legge, rendendo obbligatoria l'iscrizione all'Albo nazionale degli odontoiatri ai fini dell'esercizio professionale. L'iscrizione al suddetto Albo avviene previo superamento di un esame di Stato abilitante a cui hanno accesso i laureati in odontoiatria e protesi dentaria ed i laureati in medicina e chirurgia in possesso di diploma di specializzazione in campo odontoiatrico (odontostomatologia, ortognatodonzia, chirurgia odontostomatologica).

Accogliendo il principio del riconoscimento delle situazioni già acquisite, è consentita in via transitoria l'iscrizione all'Albo ai laureati in medicina immatricolati al relativo corso di laurea entro l'anno accademico 1984-1985, ovvero ai laureati in medicina che, alla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, siano

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

in possesso di diploma di specializzazione in campo odontoiatrico ovvero risultino iscritti al relativo corso di specializzazione. Tutti i medici chirurghi in oggetto devono, inoltre, essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione medica.

L'articolo 2 modifica il primo comma dell'articolo 3 della legge n. 409 del 1985, specificando che gli unici titoli accademici utili per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato sono quelli definiti al comma 3 dell'articolo 1 della citata legge, come modificato dall'articolo 1 del presente disegno di legge.

L'articolo 3, oltre ad abrogare gli articoli 4 e 5 della legge n. 409 del 1985, rinvia ad un successivo decreto del Ministro della sanità, ai fini dell'individuazione di norme concernenti la costituzione, il funzionamento ed i compiti dell'Ordine nazionale degli odontoiatri con la relativa articolazione regionale e provinciale, nonché per le modalità di attuazione della legge.

L'articolo 4 riguarda gli aspetti previdenziali ed assistenziali degli iscritti all'Albo

nazionale degli odontoiatri, tralasciati completamente dalla legge n. 409 del 1985. Avendo l'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM) manifestato la propria disponibilità ad assumere gli oneri organizzativi della previdenza della nuova professione, questa verrà estesa agli iscritti all'Albo professionale degli odontoiatri, consentendo quindi la possibilità della ricostruzione contributiva del periodo di attività professionale precedente. Gli odontoiatri convenzionati con il Servizio sanitario nazionale devono essere altresì iscritti obbligatoriamente ai fondi di previdenza gestiti dall'ENPAM.

Saranno materia di competenza del Ministro del lavoro e della previdenza sociale le norme di composizione di una rappresentanza degli iscritti all'Albo nazionale degli odontoiatri nel comitato direttivo dell'ENPAM.

L'articolo 5 concerne, infine, la trasformazione dei corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria in facoltà di odontoiatria e protesi dentaria.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

(Istituzione dell'Ordine nazionale degli odontoiatri)

1. L'articolo 1 della legge 24 luglio 1985, n. 409, è sostituito dal seguente:

«Art. 1 - 1. È istituita la professione sanitaria di odontoiatra per il cui esercizio è obbligatoria l'iscrizione all'Albo nazionale degli odontoiatri.

2. Gli iscritti all'Albo costituiscono l'Ordine nazionale degli odontoiatri.

3. L'iscrizione all'Albo è consentita a coloro che, in possesso della laurea in medicina e chirurgia e di diploma di specializzazione in campo odontoiatrico, ovvero della laurea in odontoiatria e protesi dentaria, abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra a seguito del prescritto esame di Stato.

4. L'odontoiatra iscritto all'Albo ha facoltà di esercitare la professione su tutto il territorio dello Stato».

2. In via transitoria hanno facoltà di iscriversi all'Albo nazionale degli odontoiatri, senza che sia richiesta l'abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra, coloro che, abilitatisi all'esercizio della professione di medico chirurgo, in possesso di laurea in medicina e chirurgia, risultino essere stati immatricolati al relativo corso di laurea entro l'anno accademico 1984-1985, ovvero, alla data entrata in vigore della presente legge, risultino in possesso di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico o risultino iscritti al relativo corso di specializzazione».

Art. 2.

(Esami di Stato)

1. Il primo comma dell'articolo 3 della legge 24 luglio 1985, n. 409, e successive

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Gli esami di Stato per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra, cui sono ammessi coloro che sono in possesso dei titoli accademici, come stabilito al comma 3 dell'articolo 1, hanno carattere specificatamente professionale».

Art. 3.

(Strutture dell'Ordine)

1. Gli articoli 4 e 5 ed i commi dal primo al sesto e dall'ottavo all'undicesimo dell'articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409, sono abrogati.

2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della sanità, sono adottate le norme relative alla costituzione, al funzionamento ed ai compiti dell'Ordine nazionale degli odontoiatri in analogia con le norme dell'Ordine dei medici chirurghi.

3. I componenti degli organi durano in carica cinque anni e sono eletti con il sistema maggioritario e con voto limitato a salvaguardia della rappresentanza delle minoranze.

4. Con il medesimo decreto sono disciplinate l'articolazione regionale e provinciale dell'Ordine, nonché le procedure e le modalità di prima attuazione della presente legge.

Art. 4.

(Iscrizione al Fondo generale di previdenza dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici)

1. A decorrere dalla data di iscrizione all'Albo professionale di cui all'articolo 1 della legge 24 luglio 1985, n. 409, e successive modificazioni, gli esercenti la professione sanitaria di odontoiatra sono obbligatoriamente iscritti al Fondo generale di previdenza dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM), di cui allo statuto dell'Ente approvato con decreto del

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Presidente della Repubblica 2 settembre 1959, n. 931, ed al regolamento approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 18 novembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 dicembre 1981, n. 344.

2. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 1, gli esercenti la professione sanitaria di odontoiatra, che abbiano intrapreso un rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, dello statuto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1959, n. 931, sono iscritti obbligatoriamente al Fondo generale di previdenza di cui al comma 1 del presente articolo. Ai medici chirurghi che optino per l'iscrizione all'Albo nazionale degli odontoiatri sono garantiti i diritti maturati e la riunificazione delle contribuzioni pregresse a cura dell'ENPAM.

3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, apporta le necessarie modifiche allo statuto dell'ENPAM per disciplinare la composizione del Comitato direttivo prevedendo la rappresentanza degli iscritti all'Albo nazionale degli odontoiatri.

4 L'articolo 11 della legge 21 febbraio 1963, n. 244, è abrogato.

Art. 5.

(Istituzione della facoltà di odontoatria e protesi dentaria)

1. Ove le Università dispongano di attrezzature e personale ritenuto sufficiente sulla base di un parere dei Consigli delle facoltà di medicina e chirurgia, possono richiedere, in sede di predisposizione di piani di sviluppo di Ateneo, la trasformazione del corso di laurea in odontoatria e protesi dentaria in facoltà di odontoatria e protesi dentaria. Le predette trasformazioni sono attuate secondo le modalità e le procedure previste dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 245.

